

# Versione anonima

Traduzione

C-283/23 - 1

Causa C-283/23, [Marhon] <sup>1</sup>

## Domanda di pronuncia pregiudiziale

### Data di deposito:

2 maggio 2023

### Giudice del rinvio:

Cour de cassation (Belgio)

### Data della decisione di rinvio:

26 aprile 2023

### Ricorrenti in cassazione:

FB

JL

---

**Cour de cassation de Belgique (Corte di cassazione, Belgio)**

### Sentenza

[OMISSIS]

I. **FB**, [OMISSIS] residente a [OMISSIS] [Belgio], imputato,

II. **JL**, società a responsabilità limitata con sede legale in [Belgio], responsabile civile,

ricorrenti in cassazione,

[OMISSIS]

<sup>1</sup> Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

## I. PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COUR DE CASSATION

I ricorsi per cassazione sono diretti avverso una sentenza pronunciata il 23 marzo 2022 dal tribunal correctionnel d'Eupen (Tribunale penale di Eupen, Belgio), che ha statuito in grado di appello.

[OMISSIS]

## II. FATTI E ANTECEDENTI DEL PROCEDIMENTO

- 1 Il 28 febbraio 2019, a San Vith, la polizia ha proceduto al controllo di un autoveicolo adibito al trasporto di legname, composto da una motrice (autocarro) e da un rimorchio, appartenente alla società a responsabilità limitata JL.

La motrice e il rimorchio sono stati collocati su un dispositivo di pesatura della zona di polizia Eifel. I biglietti di pesatura indicano che la motrice pesa kg 38 240 e il rimorchio kg 26 740, ossia un peso totale superiore alla massa massima autorizzata, pari a kg 20 856.

- 2 Il conducente dell'autocarro, FB, è stato sottoposto a procedimento dinanzi al tribunal de police d'Eupen, section Saint-Vith (tribunale in materia di contravvenzioni di Eupen, sezione Saint-Vith), per aver commesso le seguenti infrazioni:

- imputazione A: in qualità di conducente sulla pubblica via, aver effettuato un trasporto di beni su strada mediante un autoveicolo la cui massa totale, a pieno carico, supera la massa massima autorizzata, considerato come effettuato senza valida licenza di trasporto nazionale o internazionale;

- imputazione B: in qualità di caricatore di un trasporto di merci soggetto alla normativa comunitaria, alla legge del 15 luglio 2013 (meglio descritta in prosieguo) o ai decreti attuativi di tale legge, per aver impartito istruzioni o compiuto atti che hanno comportato il superamento delle masse e delle dimensioni massime autorizzate degli autoveicoli o autotreni.

Il datore di lavoro del conducente, la suddetta società, è stato chiamato in causa in qualità di responsabile civile.

- 3 Con sentenza del 2 febbraio 2021, il tribunal de police d'Eupen, section Saint-Vith, ha assolto il conducente dell'autocarro dalle suddette imputazioni, con la motivazione che le bolle di pesatura non contenevano alcuna indicazione quanto alla persona che ha proceduto alla pesatura, al marchio e al numero di serie della bilancia utilizzata, cosicché non è possibile accertare se le bolle si riferiscano effettivamente a tale bilancia.

Il procuratore della Corona (Procureur du Roi) ha interposto appello avverso tale sentenza.

- 4 Il conducente dell'autocarro e il suo datore di lavoro hanno fatto valere, dinanzi al tribunal de première instance d'Eupen, chambre correctionnelle siégeant en degré d'appel (Tribunale di primo grado, sezione penale in grado di appello), che la rilevazione del peso dell'autoveicolo non sarebbe stata effettuata mediante uno strumento per pesare conforme ai requisiti previsti dai regolamenti applicabili.

A loro avviso, il dispositivo di pesatura utilizzato sarebbe disciplinato dal regio decreto 12 ottobre 2010, che disciplina l'approvazione, la verifica e l'installazione degli strumenti di misura utilizzati per verificare l'applicazione della legge relativa alla polizia stradale.

Il tribunal d'Eupen ha respinto tale argomento.

Detto giudice ha osservato che l'articolo 1 del citato regio decreto del 12 ottobre 2010 dispone che quest'ultimo si applichi «salvo applicazione di altre normative concernenti strumenti specifici», e ha considerato che, nel caso di specie, lo strumento per pesare utilizzato è disciplinato dalla norma che recepisce nel diritto belga la direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, vale a dire il regio decreto del 12 aprile 2016, in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

Dopo aver rilevato, inoltre, che la marca e il numero di serie dello strumento per pesare erano stati determinati, che esso era stato calibrato, che il dispositivo era stato sottoposto a verifica periodica valida per quattro anni e che sia il conducente dell'autocarro che il suo datore di lavoro avevano riconosciuto il sovraccarico menzionato nel verbale, il tribunal d'Eupen, con sentenza del 23 marzo 2022, ha condannato il conducente dell'autocarro, sulla base delle imputazioni A e B, a un'ammenda pari a [OMISSIS][3 200] euro [OMISSIS] e alla sospensione della patente di guida di un qualsiasi veicolo a motore per un periodo di tre mesi.

- 5 Il conducente dell'autocarro (in prosieguo: il «ricorrente») e il suo datore di lavoro (in prosieguo: la «ricorrente») hanno proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione.

### **III. DISPOSIZIONI DI LEGGE PERTINENTI**

- 6 I fatti relativi all'imputazione A sono punibili ai sensi dell'articolo 21, comma 1, punto 5, e dell'articolo 35, punto 4, del regio decreto del 22 maggio 2014, che disciplina il trasporto di merci su strada, e dell'articolo 41, paragrafo 3, della legge del 15 luglio 2013, che disciplina il trasporto di merci su strada e che attua il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada, e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio e che attua il regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada.

Conformemente all'articolo 21, comma 1, del citato regio decreto, «le licenze di trasporto nazionale e le licenze di trasporto comunitario non sono valide (...) 5° quando sono utilizzate per un autoveicolo o un autotreno, la cui massa totale a pieno carico o le cui dimensioni sono superiori alle norme autorizzate per tale veicolo o autotreno o alle norme autorizzate dal regolamento generale sui requisiti tecnici cui devono rispondere gli autoveicoli, i loro rimorchi, i loro elementi nonché gli accessori di sicurezza».

L'articolo 35, punto 4°, del suddetto decreto stabilisce che «le licenze di trasporto internazionale non sono valide (...) quando sono utilizzate per un autoveicolo o un autotreno la cui massa totale a pieno carico o le cui dimensioni sono superiori alle norme autorizzate per tale autoveicolo o autotreno o alle norme autorizzate dal regolamento generale sui requisiti tecnici cui devono rispondere gli autoveicoli, i loro rimorchi, i loro elementi nonché gli accessori di sicurezza».

L'articolo 41, paragrafo 3, della legge del 15 luglio 2013 prevede che «sono puniti con l'arresto da otto giorni a un anno e con l'ammenda da cinquecento euro a cinquantamila euro [OMISSIS], ovvero con una sola di tali pene, coloro che violano le seguenti disposizioni dei regolamenti comunitari, della presente legge e dei relativi decreti attuativi»: 1° l'obbligo di possedere una licenza di trasporto valida (...).

- 7 I fatti relativi all'imputazione B sono previsti all'articolo 43, paragrafo 3, della citata legge del 15 luglio 2013, che rinvia alle pene previste all'articolo 41, paragrafo 3.

L'articolo 43, paragrafo 3, di tale legge così dispone: «Il committente, il caricatore, lo spedizioniere o il commissionario di un trasporto di merci soggetto alla normativa comunitaria, alla presente legge o ai suoi decreti di attuazione, sono puniti allo stesso titolo degli autori delle infrazioni qui di seguito elencate qualora abbiano dato istruzioni o compiuto atti che hanno dato luogo alle seguenti infrazioni: 1° superare le masse e le dimensioni massime autorizzate degli autoveicoli o degli autotreni».

- 8 L'articolo 1 del regio decreto del 12 aprile 2016 così dispone: «Il presente decreto recepisce la direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico»

L'articolo 2 di detto decreto dispone, al paragrafo 1, che esso «si applica agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico».

Il secondo paragrafo così dispone:

«Ai fini del presente decreto si distinguono le seguenti categorie di utilizzazione degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico:

- 1° la determinazione della massa per le operazioni commerciali;
- 2° la determinazione della massa per il calcolo di un pedaggio, di una tariffa, di una tassa, di un premio, di un'ammenda, di una remunerazione, di un'indennità o di un canone di tipo analogo;
- 3° la determinazione della massa per l'applicazione di disposizioni legislative o regolamentari o per perizie giudiziarie;
- 4° la determinazione della massa nella prassi medica nel contesto della pesatura di pazienti per ragioni di controllo, diagnosi e cura;
- 5° la determinazione della massa per la fabbricazione di medicine su prescrizione in farmacia e la determinazione delle masse in occasione delle analisi effettuate in laboratori medici e farmaceutici;
- 6° la determinazione del prezzo in funzione della massa per la vendita diretta al pubblico e la confezione di imballaggi prefabbricati;
- 7° tutte le applicazioni diverse da quelle menzionate nei punti dal 1° al 6°».

Ai sensi dell'articolo 32, «gli strumenti utilizzati per le applicazioni elencate all'articolo 2, paragrafo 2, punti dal 1° al 6°, sono soggetti alle norme generali relative alla verifica periodica e al controllo tecnico degli strumenti di misura».

#### **IV. DECISIONE DELLA COUR DE CASSATION**

A. Sul ricorso per cassazione del ricorrente:

##### **Sul secondo motivo:**

Quanto alla prima parte:

- 9 Il motivo verte sulla violazione del regio decreto del 12 aprile 2016, in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

Dinanzi al tribunal correctionnel, i ricorrenti hanno sostenuto che la bilancia utilizzata dalla polizia per accertare il sovraccarico dell'autoveicolo non soddisfaceva le condizioni previste dal regio decreto del 12 ottobre 2010, che disciplina l'approvazione, la verifica e l'installazione degli strumenti di misura utilizzati per controllare l'applicazione della legge relativa alla polizia stradale.

Il motivo critica la sentenza per il fatto di ritenere che tale strumento di pesatura non fosse soggetto ai criteri enunciati nel suddetto regio decreto, ma dovesse

rispondere a quelli previsti dal citato regio decreto del 12 aprile 2016. Secondo il ricorrente, quest'ultimo regio decreto, che recepisce la direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, non sarebbe destinato ad applicarsi in materia penale. Il ricorrente sostiene altresì che il regio decreto del 12 ottobre 2010 prevederebbe l'applicazione di norme di omologazione più specifiche per l'organismo di controllo rispetto a quelle richieste dal regio decreto del 12 aprile 2016.

- 10 L'ambito di applicazione della succitata direttiva è determinato dal suo articolo 1 e, conformemente al paragrafo 2 di tale disposizione, ai fini della direttiva si distinguono diversi settori di utilizzo degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, tra i quali, in particolare, la lettera c), «la determinazione della massa per l'applicazione di disposizioni legislative o regolamentari» e, alla lettera g), «tutte le applicazioni diverse da quelle menzionate alle lettere [che precedono]».

Da un lato, l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva prevede che «gli Stati membri adottano tutte le disposizioni appropriate per assicurare che possano essere messi a disposizione sul mercato soltanto gli strumenti che soddisfano i requisiti applicabili della presente direttiva».

L'articolo 2, punto 3, definisce la «messa a disposizione sul mercato» come la fornitura di uno strumento per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.

Tuttavia, dall'altro lato, l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva prevedono che: «Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili affinché possano essere messi in servizio, per gli impieghi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f), solo gli strumenti che soddisfano i requisiti della presente direttiva [o che] continuino a soddisfare i requisiti applicabili della presente direttiva».

Queste ultime disposizioni non si riferiscono alla nozione di «messa a disposizione sul mercato» e, pertanto, alla distribuzione o all'utilizzo, nell'ambito di un'attività commerciale, degli strumenti di cui trattasi, ma rinviano all'uso di questi ultimi in particolare per la determinazione della massa ai fini dell'applicazione di disposizioni legislative o regolamentari.

Il titolo della direttiva appare tuttavia più restrittivo, in quanto mira all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla «messa a disposizione sul mercato» di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

Il regio decreto del 12 aprile 2016 riprende il contenuto delle disposizioni di cui trattasi prima della direttiva.

Pertanto, si pone la questione dell'applicazione della direttiva e della norma belga di recepimento ad una situazione, come quella del caso di specie, in cui lo strumento per pesare di cui trattasi è stato utilizzato ai fini dell'applicazione di disposizioni o di una normativa a carattere penale, vale a dire estranea, relativamente all'utilizzatore, all'ambito di un'attività commerciale.

- 11 Poiché tale questione riguarda l'interpretazione di un atto adottato da un'istituzione dell'Unione europea, occorre, in conformità all'articolo 267, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, interrogare in via pregiudiziale la Corte di giustizia dell'Unione europea.

B. Sul ricorso per cassazione della ricorrente:

- 12 Questa Cour suspende il procedimento in attesa della soluzione della questione pregiudiziale enunciata nel dispositivo della presente sentenza.

**PER QUESTI MOTIVI,**

**LA COUR DE CASSATION**

suspende il procedimento in attesa della pronuncia in via pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla seguente questione:

«Se gli articoli 1, 2 punto 3, e 3 della direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, siano applicabili all'utilizzo, da parte delle autorità giudiziarie o di polizia, di strumenti per pesare a funzionamento non automatico ai fini della determinazione della massa degli autoveicoli per l'applicazione di disposizioni legislative o regolamentari nazionali, sanzionata penalmente, e che, come gli articoli 41, paragrafo 3, punto 1°, e 43, paragrafo 3, punto 1°, della legge del 15 luglio 2013, che disciplina il trasporto di merci su strada e che attua il regolamento (CE) n. 071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio e che attua il regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada, e 21, comma 1, punto 5°, e 35, punto 4°, del regio decreto 22 maggio 2014, che disciplina il trasporto di merci su strada, vietino la messa in circolazione di veicoli la cui massa misurata superi la massa massima autorizzata».

[OMISSIS]Così deciso dalla Cour de cassation, Seconda Sezione, Bruxelles, [OMISSIS] e pronunciato in pubblica udienza il ventisei aprile duemilaventitre [OMISSIS].

F. Gobert    F. Stévenart Meeûs    F. Lugentz

T. Konsek    E. de Formanoir    F. Roggen

DOCUMENTO DI LAVORO